



## GLI OLI LUBRIFICANTI E GLI ADEMPIMENTI PER LA RIGENERAZIONE *(seconda ed ultima parte)*

di Nedo Biancani



Tralasciando di analizzare quanto previsto dalla normativa riguardo alle fasi antecedenti all'arrivo presso la destinazione finale ovvero al sito dove viene, di fatto, realizzata l'attività di recupero, preme soffermarsi sugli obblighi autorizzativi e gestionali ai quali deve sottoporsi il gestore di un impianto di rigenerazione di oli minerali usati.

Il tutto partendo dall'ipotesi che il soggetto intenda attivare "ex novo" tale attività, a partire dalla costruzione degli impianti di processo.

Innanzitutto, l'articolo 5, comma 3, del D.Lgs 95/1992 stabilisce che *"la costruzione e la gestione degli stabilimenti per la rigenerazione di oli usati resta disciplinata dalla Legge 9 Gennaio 1991, n. 9 (Piano energetico nazionale) e dalle altre disposizioni in materia di oli minerali"*.

Ne consegue che l'Autorità competente in materia risulta, inequivocabilmente, essere il Ministero delle attività produttive.

Non avendo il Decreto Ronchi, al proposito, introdotto differenti previsioni, ne consegue che gli impianti per la rigenerazione degli oli lubrificanti usati non sono assoggettabili ad autorizzazioni ai sensi del D.Lgs 22/1997.

Inoltre, l'autorizzazione ministeriale rilasciata ai sensi della citata legge 9/1991 deve considerarsi valida ai fini dell'importazione degli oli usati secondo quanto previsto dall'articolo 6 del regolamento (CEE) 259/1993 in materia di transiti transfrontalieri di rifiuti.

Nell'ambito della istruttoria relativa al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e gestione del nuovo impianto, essendo questo necessariamente costituito da unità di processo (distillazioni, deasfaltazioni, finissaggi termocatalitici) che realizzano la rigenerazione avvalendosi di tecnologie di provenienza "petrolifera", ne deriva che l'Autorità ministeriale competente ha la necessità di valutare tutti gli aspetti ambientali riguardanti la tutela dell'aria, delle acque superficiali e sotterranee e del suolo.

Ne consegue che di fatto, considerata la complessità del nuovo insediamento produttivo e ricadendo lo stesso nell'ambito delle disposizioni di cui alla normativa I.P.P.C. di cui al D.Lgs 18 Febbraio 2005, n. 59 (*"Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento"*), l'istruttoria per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale debba essere valutata, conformemente a quanto stabilito dall'art. 5, comma 9, del citato Decreto, da parte di una Commissione pubblica qualificata.

In aggiunta a quanto sopra, nel ribadire il presupposto della competenza statale dell'istruttoria, così come previsto al successivo comma 12 del medesimo articolo 5, *"l'Autorizzazione Integrata Ambientale non può essere"*

*comunque rilasciata prima della conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale”.*

Parallelamente agli enunciati aspetti autorizzativi connessi alla realizzazione del nuovo insediamento produttivo, va evidenziata la necessità di istituire un adeguato stoccaggio di materia prima annesso alla rigenerazione per produzione di nuove basi lubrificanti.

Tale stoccaggio deve, a sua volta, essere autorizzato ai sensi degli articoli 27 e 28 , D.Lgs 22/1997, trattandosi di messa in riserva in attesa di attività di recupero di materia (punto R9, allegato C, *“Rigenerazione ed altri reimpieghi degli oli”*).

Il provvedimento ricade sotto la giurisdizione della Provincia di competenza, fatto salvo quanto disposto anche dal già citato D.M. 392/1996.

In ultima istanza ed alla luce della recente evoluzione delle norme in materia di attività a rischio di incidenti rilevanti derivanti dall'entrata in vigore della direttiva 2003/105/CE (c.d. *“Seveso III”*) recentemente recepita dall'ordinamento nazionale mediante il Decreto Legislativo 21 Settembre 2005, n° 238, va evidenziato che gli oli minerali usati, in quanto rifiuti pericolosi, presentano caratteristiche chimiche tali da fare ricadere il nuovo insediamento anche in tale contesto autorizzativo.

In particolare, nel caso che i quantitativi delle sostanze pericolose stoccate rendano il nuovo insediamento ricadente nell'ambito di applicazione ex art. 8, D.Lgs 334/99, il gestore, prima di dare inizio alla costruzione degli impianti, deve ottenere preventivo nulla osta di fattibilità facendo pervenire alle autorità competenti un rapporto preliminare di sicurezza.

La concessione edilizia non può infatti essere rilasciata in mancanza del nulla osta di fattibilità.

Infine, prima di dare inizio all'attività, il gestore deve ottenere il parere tecnico conclusivo, a sua volta subordinato alla presentazione all'Autorità competente (la Regione) del rapporto di sicurezza definitivo.

Relativamente all'applicazione dei disposti normativi di cui al D.Lgs 18/02/2005, n° 59 va, inoltre, rimarcato quanto segue:

1. La Comunità Europea ha inequivocabilmente inserito la rigenerazione nel contesto delle attività del *“Waste treatments Industries”* (Trattamento dei rifiuti) ed ha individuato le così dette *“MTD”* (Migliori tecnologie disponibili) indicandole nel contesto del documento ufficiale denominato: *“Final Reference Document (BREF) on Best Available Techniques for the Waste Treatments Industries”*, European Commission, Directorate General JRC, Joint Research Centre, Institute for Prospective Technological Studies (Seville), Technologies for Sustainable Development, European IPPC Bureau (Agosto 2005).
2. L'emissione finale del precedentemente menzionato BREF europeo riporta sia le Best available techniques (BAT) generiche applicabili all'intero settore WTI (*Waste Treatments Industries*) sia le BAT specifiche per l'attività di rigenerazione degli oli lubrificanti usati. In tale contesto risultano dettagliatamente descritte le migliori tecnologie

per la rigenerazione degli oli usati che individuano l'ideale ciclo produttivo costituito dalle sezioni di preflash, di deasfaltazione termica e di idrofinissaggio catalitico finale (hydrofinishing).

3. Inoltre, ad integrazione e compendio alle suddette BREF europee di settore e nell'attesa dell'emanazione del previsto decreto interministeriale recante le linee guida nazionali per le attività IPPC di cui al punto 6.4 dell'Allegato I al D.Lgs 59/2005, è stato da tempo predisposto, a cura del sottogruppo "Impianti di rigenerazione degli oli usati" del Gruppo Tecnico Ristretto (GTR) sulla gestione dei rifiuti istituito dalla Commissione Nazionale ex art. 3, comma 2, del D.Lgs 372/99, uno "Schema di Rapporto finale" relativo alla proposta di *"Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per la rigenerazione degli oli usati"*. Tale gruppo di lavoro, di cui Viscolube S.p.A. è stata parte attiva, ha a sua volta ulteriormente e dettagliatamente illustrato le BAT della rigenerazione degli oli usati che risultano sostanzialmente speculari agli attuali assetti produttivi dei siti di Pieve Fissiraga e Ceccano.
4. Le ultime informazioni pervenute, in data 14 settembre 2006 dalla Regione Lombardia, danno per imminente l'approvazione finale, da parte della Conferenza permanente sui rifiuti Stato/Regioni, delle linee guida di cui al precedente punto 3) con ufficializzazione delle stesse mediante l'emanazione di un apposito decreto interministeriale.
5. Ne consegue, in ultima istanza, che il procedimento di rigenerazione ottimale degli oli usati, così come condiviso nelle sedi istituzionali comunitarie e nazionali, non può ad oggi prescindere dall'applicazione dei processi e dei cicli di lavorazione già adottati da Viscolube S.p.A. nei propri stabilimenti.

A tale assetto devono, pertanto, tendere tutti gli operatori del settore, in particolare quelli che si dovessero nel prossimo futuro apprestare ad attivare nuovi insediamenti produttivi per la rigenerazione.

